

8 Gennaio 2014, ore 11:25

La GUIDA del Quotidiano IPSOA

Obblighi di conservazione e registrazione

Gli obblighi di registrazione e conservazione sono finalizzati a consentire l'utilizzo dei dati registrati e conservati per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente.

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Alessandro Foderà - Dottore commercialista, Loconte & Partners

Gli adempimenti di registrazione e conservazione, da parte dei soggetti obbligati, dei dati acquisiti ai fini dello svolgimento delle attività di antiriciclaggio, sono disciplinati dall'art. 36 e seguenti, del D.Lgs. n. 231/2007.

Se l'obbligo di conservazione deriva dalla direttiva comunitaria n. 2005/60/CE che lo disciplina all'art. 30, altrettanto non si può dire per l'obbligo di registrazione il quale non deriva invece da alcuna statuizione comunitaria.

Gli obblighi in analisi sono finalizzati a consentire l'utilizzo dei dati registrati e conservati per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente.

La disciplina

L'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 prescrive la registrazione e conservazione, per 10 anni, delle seguenti informazioni:

A) con riferimento ai rapporti continuativi ed alle prestazioni professionali:

- la data di instaurazione del rapporto;
- i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo;
- le generalità dei soggetti delegati a operare per conto del titolare del rapporto;
- il codice del rapporto (ove previsto).

b) con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata):

- la data dell'operazione;

- la causale;

- l'importo dell'operazione;

- la tipologia dell'operazione;

- i mezzi di pagamento utilizzati;

- i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione;

- i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera.

Per quanto attiene poi alla tempistica della registrazione, l'art. 36, comma 3, specifica che la registrazione deve avvenire "tempestivamente" e, in ogni caso, "non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione", o "all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale".

Si precisa, inoltre, che:

- l'obbligo di registrazione non trova applicazione nel caso di obblighi semplificati di verifica della clientela (in tale ipotesi, infatti, è sufficiente la raccolta e la conservazione dei documenti che attestano la qualifica del cliente quale soggetto destinatario di verifica semplificata ex art. 25, D.Lgs. n. 231/2007) e che

- i dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

Con riferimento alle modalità di registrazione, occorre far riferimento agli articoli 37, 38 e 39 del decreto, che disciplinano rispettivamente:

- intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, società di revisione e soggetti offerenti giochi/scommesse/lotterie mediante reti telematiche,

- professionisti/revisori contabili,

- altri soggetti quali soggetti impegnati nel recupero crediti e nella custodia e trasporto di denaro contante o valori.

I primi sono obbligati ad istituire, tenere e gestire (anche mediante un autonomo centro di servizio) "un archivio unico informatico", in grado di "assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione" (art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007). Vi è comunque la possibilità di contenere i "dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni", purché "sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati" (art. 37, comma 6).

I secondi saranno tenuti ad istituire (art. 38, commi 1 e 2):

- un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, oppure

- un registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del cliente.

In alternativa all'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, i professionisti potranno istituire il registro (evidentemente cartaceo) della clientela, nel quale conservare i dati identificativi del cliente. Se i professionisti svolgono l'attività professionale in studi ubicati in più sedi, potranno di istituire per ciascuna di esse un registro della clientela, il quale deve essere "numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni" (art. 38, comma 3). Coloro che istituiranno un registro cartaceo della clientela, dovranno rendere disponibili, entro tre giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni registrati secondo le modalità appena viste (art. 38, comma 4).

Disposizioni *ad hoc* sono poi previste per i notai, per i quali l'idoneità delle modalità di registrazione dei dati e delle informazioni è assicurata:

- "dalla tenuta dei repertori in conformità con quanto previsto dalla legge n. 89/1913, dal regolamento 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni ed integrazioni";

- "dalla descrizione dei mezzi di pagamento nelle vendite immobiliari ai sensi dell'art. 35, comma 22, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006".

Per quanto riguarda, infine, gli "altri soggetti", essi possono utilizzare, per la registrazione, i "sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute" (art. 39, comma 1).

Tutte le informazioni per le quali vige l'obbligo di registrazione, devono essere conservate con le seguenti modalità:

- per quanto concerne gli "obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo", occorre conservare "la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale";

- per attiene alle "operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali", è necessario "conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale".

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da OS3 srl